



CENTRO
PER IL LIBRO
E LA LETTURA

“LETTURA PER TUTTI” 9ª edizione

“Bando per la promozione della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali”

Domande frequenti

Aggiornate al 26 agosto 2026

- 1. D. La biblioteca che presenta domanda di partecipazione al Bando “Lettura per tutti” 9ª edizione deve avere personalità giuridica autonoma?**

R. Come riportato nell’art. 2 del Bando *Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento le biblioteche italiane, di soggetti pubblici (escluse le biblioteche pubbliche statali afferenti al MiC) o non profit, che, perseguendo finalità di solidarietà sociale, intendono realizzare progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali.* Come specificato alla nota 1 dell’art. 2 *Presenta la domanda l’ente proprietario della Biblioteca nella figura del Rappresentante Legale.*

L’istanza di partecipazione viene avanzata da un singolo soggetto: la biblioteca; non sono ammissibili in qualità di soggetti proponenti le “Reti di biblioteche” e i “Sistemi bibliotecari” che possono, invece, essere coinvolti in qualità di partner di progetto.
- 2. D. Come può la biblioteca comprovare le “finalità di solidarietà sociale” di cui all’art. 2?**

R. Ai fini di descrivere le “finalità di solidarietà sociale” perseguite dalla biblioteca si avrà cura di compilare, nel formulario relativo alla Descrizione della proposta progettuale, il campo relativo alla “Esperienza del soggetto proponente”. In tale spazio si potranno descrivere le esperienze maturate in relazione alle finalità del Bando.
- 3. D. Chi deve presentare la domanda di partecipazione nel caso di una biblioteca comunale? Il Comune quale Ente proprietario della biblioteca?**

R. Sì, presenta l’istanza il soggetto proprietario della biblioteca nella figura del legale rappresentante, quindi nel caso di una biblioteca comunale presenta l’istanza il Comune. Dal punto di vista anagrafico, nel caso di una biblioteca comunale, il soggetto giuridico titolato a registrarsi in piattaforma e a firmare il progetto da presentare è il Comune nella persona del Sindaco. Il Direttore della biblioteca, per poter presentare egli stesso l’istanza, dovrà avere la delega dal Sindaco. In caso di gestione affidata all’esterno, la domanda deve essere sempre presentata dal Comune ente titolare e non dal soggetto gestore.
- 4. D. Può presentare domanda di partecipazione una biblioteca scolastica?**

R. Il bando non lo esclude. Il soggetto che può presentare l’istanza è l’ente proprietario della biblioteca nella figura del rappresentante legale (art. 2 nota 1), quindi, nel caso di una biblioteca scolastica, l’Istituto scolastico. Come da art. 2 del Bando: *“Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento le biblioteche italiane, di soggetti pubblici (escluse le biblioteche pubbliche statali afferenti al MiC) o no profit, che, perseguendo finalità di solidarietà sociale,*

intendono realizzare progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali integrando i servizi offerti per realizzare gli obiettivi delineati all'art. 1. La biblioteca proponente è tenuta a descrivere nel formulario di presentazione dell'istanza (nella sezione "Descrizione della proposta progettuale" della piattaforma) le esperienze già maturate in relazione alle finalità suddette."

5. D. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel Bando?

R. No, Le proposte di progetto, corredate da tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma bandi del Centro <https://bandi.cepell.it> come dettagliato nell'art. 7 del Bando.

6. D. Siamo una Società Cooperativa gestore dei servizi in una biblioteca comunale, possiamo presentare domanda di partecipazione al Bando?

R. No, i Soggetti beneficiari del Bando "Lettura per tutti" 9ª edizione sono le biblioteche (art. 2); può presentare domanda di partecipazione al Bando la biblioteca nella figura del legale rappresentante dell'ente proprietario (ossia per il Comune il Sindaco o il Direttore responsabile se munito di delega dal Sindaco, nel caso di un Istituto scolastico il Dirigente scolastico); non può presentare domanda il soggetto gestore.

7. D. Siamo un'Associazione che gestisce dei servizi di biblioteca in uno spazio di un Istituto Scolastico, possiamo presentare domanda di partecipazione al Bando?

R. No, i Soggetti beneficiari del Bando "Lettura per tutti" 9ª edizione sono le biblioteche (art. 2); può presentare domanda di partecipazione al Bando la biblioteca nella figura del legale rappresentante dell'ente proprietario (quindi nel caso di un Istituto scolastico il Dirigente scolastico); non può presentare domanda il soggetto gestore.

8. D: Siamo un'Associazione che ha in gestione i servizi di una community library possiamo presentare domanda di partecipazione?

R: No, ai sensi dell'art. 2 nota 1 la domanda di partecipazione deve essere presentata dall'ente proprietario della biblioteca nella figura del legale rappresentante; non può presentare domanda il soggetto gestore.

9. D. La nostra biblioteca si è aggiudicata un finanziamento a valere sul Bando "Lettura per tutti" 2025, può presentare domanda di partecipazione?

R. No, la biblioteca che presenta domanda di partecipazione **non** deve "aver ottenuto finanziamenti nell'edizione precedente del Bando "Lettura per tutti" 2025 (art. 2).

10. D. La biblioteca comunale di un Comune vincitore del Bando "Città che legge" 2025 può presentare domanda di partecipazione per questo Bando?

R. No, "La biblioteca non deve avere altri progetti in corso già finanziati dal Centro..." (art.2). Ad esempio, se una biblioteca comunale è già beneficiaria di un finanziamento a valere sul bando "Città che legge" per un progetto "in corso"¹ non può partecipare al Bando "Lettura per tutti" 9ª edizione.

11. D: Il nostro Comune ha vinto il bando "Città che legge 2025", vorremmo sapere se una delle nostre biblioteche comunali può partecipare al bando "Lettura per tutti" 9ª edizione pur avendo lo stesso codice fiscale del Comune.

R: No, il codice fiscale è l'elemento che rileva ai fini della soggettività giuridica e per tale motivo, essendo il Comune già vincitore di un bando 2025 la partecipazione di una delle biblioteche dello stesso Comune al bando "Lettura per tutti" 9ª edizione non è ammissibile.

¹ I progetti/le convenzioni/collaborazioni si riterranno conclusi se, al momento della presentazione della proposta progettuale candidata al Bando, sia stata trasmessa al Centro (per i progetti a valere sui Bandi di finanziamento mediante apposita piattaforma bandi <https://bandi.cepell.it>) la richiesta di saldo con la documentazione relativa alla relazione finale e alla rendicontazione economica (Cfr. art. 2 del bando).

- 12. D. La nostra associazione è partner in un progetto presentato su un altro bando del Centro per il libro e la lettura, può essere partner anche in un ulteriore progetto che sarà presentato sul Bando “Lettura per tutti” 9ª edizione?**

R. Sì, la partecipazione di un’associazione, in qualità di partner, a più proposte progettuali sui Bandi del Centro per il libro e la lettura è ammissibile con l’eccezione del Bando “Leggimi” 0-6 in cui si può essere partner in un’unica proposta progettuale.

- 13. D. In relazione all’art. 7 del bando "Lettura per tutti" 9ª edizione dove si esplicita che: “Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio 5 lettera a) “Capacità di fare rete” i partner, accreditandosi alla piattaforma e agganciandosi al progetto al quale aderiscono compileranno la relativa “scheda partner” specificando il ruolo che svolgeranno nel progetto”; chiediamo se debbano essere ritenuti partner e quindi compilare la relativa scheda anche i fornitori di beni (es. una libreria da cui si effettuerà unicamente l’acquisto libri) e di servizi (es. un professionista che tenga laboratori o lezioni).**

R. No, per partner si intendono i soggetti coinvolti che, in collaborazione con il capofila, realizzeranno le attività e le azioni progettuali, non i fornitori di beni e servizi. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 3 *“il soggetto partner non può essere in alcun modo fornitore di beni e/o servizi.”*

- 14. D: I partner di progetto si devono associare al progetto prima dell’invio della domanda o dopo?**

R: I partner devono agganciarsi al progetto e compilare la scheda partner, come indicato nella “Guida alla presentazione dei progetti” disponibile nell’area download della piattaforma, prima dell’invio della domanda. Ai sensi art. 7 comma 4 (e nota 7) *“i partner, accreditandosi in piattaforma e agganciandosi al progetto al quale aderiscono, compileranno la relativa ‘scheda partner’ specificando il ruolo che svolgeranno nel progetto”*. Non si terrà conto di eventuali soggetti che verranno semplicemente descritti come partner nel testo del formulario se non sono stati correttamente agganciati in piattaforma e se non hanno compilato la scheda partner.

- 15. D. Alla nostra associazione è stato chiesto di essere partner su due progetti che saranno presentati sul Bando “Lettura per tutti” 9ª edizione: è questa una condizione di incompatibilità?**

R. No, la partecipazione di un’associazione, o altro soggetto in qualità di partner, a più proposte progettuali sul bando “Lettura per tutti” 9ª edizione è ammissibile.

- 16. D. In merito al Bando “Lettura per tutti” 9ª edizione, chiedo se tra i soggetti beneficiari possa essere ammessa una rete bibliotecaria/sistema bibliotecario/gruppo di biblioteche associate?**

R. No, il Bando definisce quali soggetti ammessi a presentare domanda (art. 2 *Soggetti beneficiari dei finanziamenti*) le singole biblioteche. Come specificato nella nota 1 dell’art. 2 *“non sono ammissibili in qualità di soggetti proponenti le “Reti di biblioteche” e i “Sistemi bibliotecari” che possono, invece, essere coinvolti in qualità di partner di progetto.”*

Tuttavia, questo non impedisce che “la biblioteca” proponente, qualora parte di una “Rete di biblioteche” costituita, possa coinvolgere nel progetto le biblioteche della rete.

Si ricorda che a rafforzare tale aspetto vi è fra i criteri premianti del progetto (criterio 5 – Allegato A) la “capacità di fare rete” *“attraverso il coinvolgimento di partner del territorio (che aderiranno formalmente al progetto come descritto nella nota 7 dell’art. 7 del bando), con premialità nel caso in cui il proponente e i partner siano anche sottoscrittori del Patto locale per la lettura, comunale o intercomunale”* (art. 10). La “rete” viene coinvolta nel progetto ma non come soggetto che presenta l’istanza.

- 17. D. Nella sezione "Attività e costi" alla voce "Soggetti coinvolti" è possibile inserire solo soggetti già presenti in partenariato; solo ai soggetti selezionati può essere associata una voce di costo. Nel caso di attività che prevedano la fornitura di beni e servizi (es. acquisti libri presso libreria), come va compilata la voce “soggetto coinvolto”?**

R. Per “soggetti coinvolti” si intende chi realizza le attività, si avrà quindi cura di inserire il capofila o il partner in quanto soggetto gestore dell’attività (e di un’eventuale quota di budget se per svolgere l’attività effettua affidamenti e pagamenti), non il fornitore, il quale non deve essere indicato in

piattaforma. Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 *“il soggetto partner non può essere in alcun modo fornitore di beni e/o servizi”*.

- 18. D. Siamo partner in un progetto vincitore di un Bando del Centro per il libro e la lettura: possiamo partecipare al bando “Lettura per tutti” 9ª edizione come capofila?**

R. Sì. La partnership in un progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura non costituisce motivo di non ammissibilità per il bando Lettura per tutti 9ª edizione.

- 19. D. Un soggetto capofila di un progetto già vincitore di un bando del Centro per il libro può partecipare al bando “Lettura per tutti” 9ª edizione in qualità di partner?**

R. Sì, può partecipare.

- 20. D. Un soggetto partner di un progetto già vincitore di un bando del Centro per il libro, può partecipare al bando “Lettura per tutti” 9ª edizione in qualità di partner?**

R. Sì, può partecipare.

- 21. D. È consentito partecipare al bando Lettura per tutti 9ª edizione come soggetto proponente e a un altro bando come soggetto partner? Se consentito, nel caso entrambi i progetti ottenessero il finanziamento, come ci si dovrebbe comportare? Uno dei due soggetti dovrebbe rinunciare?**

R. Sì, è consentito. La partecipazione in qualità di partner, in un progetto finanziato dal Centro, non pregiudica l'ammissibilità in qualità di soggetto proponente per il bando Lettura per tutti 2025. Lo stesso soggetto proponente non può essere vincitore di più bandi pertanto, come indicato all'art. 2, *“dovrà optare per uno solo di questi comunicando tempestivamente via PEC al Centro la scelta effettuata e la contestuale rinuncia alle altre eventuali aggiudicazioni”*. Tale limitazione vale solo per il soggetto proponente e non per i partner.

- 22. D. Un Museo civico può essere registrato come partner di progetto in piattaforma?**

R. Nel caso in cui il Comune sia proprietario della Biblioteca e del Museo civico, quest'ultimo non può aderire al progetto in qualità di partner poiché il Museo sarebbe identificato con lo stesso codice fiscale del Comune proponente. In fase attuativa, il Museo civico può partecipare comunque alle attività del progetto e sarà il Comune capofila (la sua biblioteca proponente, coordinatrice del progetto) a descrivere nei box pertinenti del formulario le modalità di coinvolgimento del museo civico. Ai fini della soggettività giuridica del soggetto responsabile, ciò che rileva è il Codice Fiscale o la Partita IVA, che in questo caso coincide con quella del Comune.

- 23. D. Vorremmo realizzare un'area dedicata alla lettura accessibile, dotata, a titolo esemplificativo, di scaffalature accessibili alle persone in carrozzina e altri arredi specificamente progettati per favorire la fruizione da parte di persone con disabilità. Tali interventi possono essere ricompresi tra le spese ammissibili previste dal bando oppure sono da considerarsi esclusi in quanto assimilabili ad interventi di allestimento o acquisto di arredi?**

R: Alcuni di tali interventi possono essere ricompresi tra le spese ammissibili in quanto utili a *“migliorare la fruizione dei materiali e degli spazi disponibili”* (art. 1 comma 5) ma, trattandosi di acquisto di arredi, non ammissibili in linea generale, sarà cura del soggetto proponente motivare e descrivere accuratamente durante la compilazione del progetto, nella sezione “Attività e costi”, le tipologie di materiali che si intende acquistare. La coerenza di acquisti e costi in relazione alle attività proposte, i quali devono essere strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

- 24.D: Il Bando prevede “Spese per servizi”. Rientrano in questa tipologia anche le spese relative ai “compensi” delle associazioni partner che intendono prestare i propri servizi per animare le attività candidate al progetto?**

R: Premesso che, ai sensi dell'art. 3 *“il soggetto partner non può essere in alcun modo fornitore di beni e/o servizi”* è importante non confondere il ruolo del partner con quello del fornitore di beni e/o servizi che, invece, non concorre alla realizzazione delle attività ma si limita a svolgere la sua attività imprenditoriale e/o sociale nel rispetto della normativa vigente. **La risposta al quesito è: No**, il partner collabora attivamente co-ideando e/o co-realizzando una o più attività e, se previsto dal

progetto, può gestire una quota non prevalente del finanziamento. Se il partner gestisce una quota di budget, provvede direttamente agli affidamenti, nei limiti dell'importo previsto e rendiconta le spese sostenute tramite il Capofila che rimane il soggetto responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'intero progetto.

Il partner, pertanto, non percepisce un "compenso" per lo svolgimento di tal ruolo, ma può gestire una quota di budget rispettando le stesse regole stabilite dal Bando per il Capofila. Dunque, andranno inserite nella macro-voce "Spese per servizi" solo le spese meramente relative a forniture di servizi (es. consulenze, noleggi, service, ecc.) erogate dai fornitori.

25. D: Il Capofila può dare ad un partner o ad un soggetto esterno l'intera gestione e realizzazione del progetto?

R: No, ai sensi dell'art. 3 comma 5 *"la parte di budget finanziata dal Centro può essere gestita dal Capofila e dai partner non profit purché al Capofila venga attribuito almeno il 51% del finanziamento"*. La gestione complessiva del progetto e, quindi, il budget, non possono essere interamente dati ad un unico partner. Il Capofila può invece affidare ad uno o più soggetti partner una parte non prevalente delle attività.

26. D: Un partner profit può gestire una quota di budget?

R: No, ai sensi dell'art. 3 gli eventuali partner profit potranno concorrere alla realizzazione delle attività in forma non onerosa o mediante cofinanziamento. Non potranno gestire quote di budget, pena la non ammissibilità della spesa assegnata. La loro partecipazione dovrà essere ispirata non alla ricerca di vantaggi economici ma all'apporto di competenze e risorse per perseguire le finalità del Bando.

27. D: Vorremmo coinvolgere nel progetto le librerie del territorio ma non sappiamo se considerarle partner o fornitori, perché da loro acquisteremo i libri. Come ci dobbiamo comportare?

R: Le librerie possono partecipare come partner del progetto se danno un supporto nella realizzazione dello stesso e gestiscono un'attività progettuale (es. un laboratorio di educazione lettura, un'iniziativa di promozione della lettura, un corso, ecc.) ma essendo soggetti profit non potranno gestire una quota di budget (vedi faq n. 23).

Se le librerie, invece, sono coinvolte come mero soggetto fornitore di beni, in questo caso di libri, allora la loro partecipazione al progetto si configura solo in qualità di "fornitore" e pertanto non devono essere indicate nella fase di presentazione della proposta progettuale.

Pertanto, la partecipazione delle librerie può avvenire alternativamente o in qualità di partner o in qualità di fornitore, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 3 *"il soggetto partner non può essere in alcun modo fornitore di beni e/o servizi"*.

28. D: È possibile inserire come partner una casa editrice specializzata che erogherà formazione/consulenza e da cui acquisteremo un software per la traduzione in simboli?

R: Premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Bando *"il soggetto partner non può essere in alcun modo fornitore di beni e/o servizi"*, è fondamentale non confondere i fornitori di servizi con i partner di progetto. La scelta tra i due ruoli è alternativa. Una casa editrice si configura come soggetto profit e come indicato all'art. 3 comma 7 del bando *"Gli eventuali partner profit potranno concorrere alla realizzazione delle attività in forma non onerosa o mediante cofinanziamento. Non potranno gestire quote di budget, pena la non ammissibilità della spesa assegnata, la loro partecipazione dovrà essere ispirata non alla ricerca di vantaggi economici ma all'apporto di competenze e risorse per perseguire le finalità del Bando."* Per cui è possibile coinvolgere la casa editrice solo come fornitore e non come partner di progetto.

29. D: Nel caso in cui una quota parte del finanziamento venga gestita da un partner, le spese da questo sostenute (e quindi le relative fatture) a chi devono essere intestate?

R: Le spese sostenute direttamente dal soggetto partner che gestisce una quota di budget, così come riportato nel piano dei costi presentato, devono essere giustificate da documenti intestati direttamente a quest'ultimo (es. fatture emesse dai fornitori e intestate al partner; pagamenti con bonifici quietanzati pagati dal conto istituzionale del partner). Il partner, dunque, sostiene la spesa (contratti,

preventivi, fatture, bonifici dovranno essere intestati al partner) e, una volta quietanzata (quindi effettivamente sostenuta e pagata), provvede a trasmettere la documentazione di spesa al Capofila che, a sua volta, renderà al Centro.

- 30. D: Vorremmo coinvolgere come partner la cooperativa che gestisce alcuni servizi della biblioteca sulla base di un contratto con il Comune. Tale cooperativa non riceverebbe alcun corrispettivo derivante dal finanziamento del bando né svolgerebbe prestazioni retribuite a valere sul progetto, ma contribuirebbe esclusivamente in qualità di partner, apportando competenze e supporto operativo. Una simile configurazione è da ritenersi ammissibile oppure il fatto di essere già affidataria di servizi per la biblioteca costituisce comunque una causa di incompatibilità?**

R: L'incompatibilità per un partner di essere fornitore si intende relativa alle attività e alle risorse finanziate nell'ambito del progetto. La cooperativa a cui fate riferimento, pur già affidataria di servizi per la biblioteca, può partecipare come partner, apportando competenze e supporto per perseguire le finalità del Bando senza ricevere alcuna retribuzione o compenso/rimborso imputati al finanziamento tramite bando.

- 31. D. A quale indirizzo possiamo chiedere informazioni sul Bando?**

R. Informazioni e/o chiarimenti sul Bando e sul procedimento possono essere richiesti, entro 5 giorni dalla scadenza del Bando, scrivendo esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: letturapertutti@cultura.gov.it.